

RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 DEL DLGS 267/2000 E SS.MM.II.

Riferimenti normativi:

ART. 193 del DLgs 267/2000 – Salvaguardia equilibri di bilancio

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Nello specifico si tratta di verificare che_

-gli stanziamenti iscritti in entrata e la spesa si concretizzino in effettivi accertamenti ed impegni entro la fine dell'esercizio;

-tali accertamenti ed impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale, e non risulti altresì un deficit di cassa.

La verifica degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra quelli previsti dal Testo Unico e dalle sue modificazioni. Il Consiglio infatti con questa delibera da approvarsi entro il 31 luglio di ciascun anno dà atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e della loro salvaguardia.

Si tratta in sostanza di un consuntivo di metà anno attraverso il quale si verifica l'andamento della gestione di competenza in termini di impegni e della gestione dei residui.

Poiché la normativa non vieta di eseguire tale operazione più volte nel corso dell'esercizio finanziario ad opera del Responsabile finanziario, competente in materia di controllo, cioè di verifica degli andamenti

finanziari;

Tutto ciò premesso,

Considerato che il bilancio di previsione finanziario è stato adottato con deliberazione consiliare nr. 41 del 05/12/2023 e che il rendiconto di gestione è stato approvato sempre dal Consiglio in data 15/04/2024 n.02;

In ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

-per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del nostro Ente il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrate e di spesa evidenziando la situazione contabile al 30/06/2024, comprendendo le variazioni di bilancio;

-nell'analisi condotta la gestione di competenza è stata tenuta distinta dalla gestione dei residui, e con riferimento alla gestione di competenza gli equilibri contabili sono stati approfonditi scomponendo il bilancio nelle sue principali parti: bilancio di parte corrente, bilancio di parte capitale, bilancio per servizi per conto terzi, il bilancio dei movimenti dei fondi.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 4.2 lett. g) dell'allegato 4.1 al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii. "Principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio" di seguito si espone la situazione contabile dell'Ente sugli equilibri generali di bilancio come risulta rappresentata negli allegati.

Riassunto:

PAREGGIO FINANZIARIO

Il bilancio di previsione 2024 originariamente pareggiava a € 1.096.392,00, il valore ad oggi è € 1.701.277,00.

EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI.

Le entrate in conto capitale comprensive delle somme iscritte a FPV unitamente alla quota di avanzo economico e all'avanzo di amministrazione applicato alle spese di investimento coprono le spese in conto capitale.

EQUILIBRIO PER SERVIZI IN CONTO TERZI.

È espressa equivalenza nelle previsioni delle partite di giro.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato dell'avanzo di amministrazione scaturente dal rendiconto di gestione 2023 è pari ad € 212.538,29, ad oggi la parte disponibile (libera) è pari ad € 79.548,03. Dell'avanzo libero non è stato utilizzato nulla rispetto a quanto approvato dal Consiglio in sede di consuntivo.

RESIDUI ATTIVE E PASSIVI

residui attivi

A	B	C=A-B
Residui attivi al 1° gennaio 2024	Incassi	Residui ancora da incassare
305.152,50	146.654,28	158.498,22

Residui passivi

A	B	C=A-B
Residui passivi al 1° gennaio 2024	pagamenti	Residui ancora da pagare

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

I trimestre 2024	- 2,92
II trimestre	- 6,45

TABELLA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

La tabella non presenta indici in deficit.

GESTIONE DI CASSA

Durante la verifica compiuta sulle previsioni di cassa, sia nella parte entrata, che nella parte spesa, si è proceduto a controllare che le stesse siano congrue e tali da garantire un saldo finale di cassa non negativo, il fondo cassa al 30/6/2024 è pari ad € **340.274,12**.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Gli importi vincolati sinora all'FCDE dovrebbero ridursi a seguito delle attività di sollecito e di accertamento effettuato per omesso o parziale pagamento, o per omessa dichiarazione.

DEBITI FUORI BILANCIO

Viste le comunicazioni dei Responsabili dei servizi, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione relativa ad eventuali debiti fuori bilancio o comunque di spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da fare prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di bilancio, e i controlli e le verifiche effettuate dal Responsabile finanziario sugli andamenti del bilancio, si dichiara che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio.

Premesso quanto sopra la sottoscritta, Responsabile del servizio finanziario esprime il seguente :PARERE FAVOREVOLE in ordine alla verifica degli equilibri di bilancio in quanto è stato riscontrato il permanere degli stessi, l'assenza di debiti fuori bilancio e non sussistono alla data odierna situazioni di squilibrio economico-finanziario per le quali si renda necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio di bilancio.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Anna Lisa Verneti